

L'ASSESSORA  
BARBARA LORI

TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/
DEL	/	/

Ai Comuni e alle Unioni di Comuni

Alla Città metropolitana di Bologna

Alle Province

Agli Ordini e Collegi professionali

Alle forze economiche e sociali

**Oggetto: Art. 103 del DL 18/2020. Integrazioni alla circolare regionale del 18.03.2020 (in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e proroga della validità degli atti in scadenza).**

Gentilissimi,

a seguito dell'emanazione della nostra circolare del 18 marzo 2020, sono giunte a questo Assessorato da parte dei Comuni e degli operatori della nostra Regione richieste di ulteriori precisazioni relative all'applicazione dell'articolo 103 del DL 17.03.2020 n. 18, sulla sospensione dei termini dei procedimenti pendenti e sulla proroga della validità degli atti scaduti ed in scadenza. Sull'applicazione della medesima disposizione sono stati emanati nei giorni scorsi chiarimenti e provvedimenti attuativi di altre Regioni e di Amministrazioni statali e locali come anche circolari comunali relative al governo del territorio, che hanno contribuito a precisare particolari aspetti della norma.

Come sapete il decreto-legge n. 18 (c.d. "decreto Cura Italia"), pubblicato sulla G.U. del 17 marzo scorso, è ancora in attesa di conversione in legge da parte delle Camere e dunque non si può escludere che lo stesso sia suscettibile di modifiche in tale sede. Tuttavia, considerata la rilevanza della tematica, appare opportuno fornire le ulteriori precisazioni e integrazioni alla circolare del 18 marzo scorso che derivano dalle osservazioni pervenute e dai citati contributi.

Viale Aldo Moro, 30  
40127 Bolognatel 0515273804-3835-3837  
fax 051 527 3834asspianificazione@regione.emilia-romagna.it  
www.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB
a uso interno: DP/	/					Fasc.		

Allo scopo di rendere univoca la lettura delle indicazioni regionali, appare utile riportare in allegato il testo della circolare del 18 marzo con evidenziate *in corsivo* le modifiche e le integrazioni apportate, che sono riferite, in particolare, alle modalità per rideterminare i termini temporali di svolgimento dei procedimenti amministrativi, nonché all'indicazione di ulteriori procedimenti in materia di governo del territorio, che sono coinvolti dalla sospensione dei termini e dalla proroga di validità degli atti stabiliti dal citato articolo 103.

Cordiali saluti

Barbara Lori



**OGGETTO: Nuovo testo della circolare regionale del 18 marzo 2020, recante “Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e proroga della validità degli atti in scadenza, ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.”.**

Anche a seguito di diverse istanze e richieste di chiarimento pervenute, appare utile segnalare che l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) ha stabilito una sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e una proroga della validità degli atti e dei provvedimenti abilitativi, che trovano applicazione anche nelle materie di competenza di questo Assessorato, secondo quanto di seguito precisato.

**A) La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo questa data, fino al 15 aprile 2020.**

Il comma 1 dell’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 stabilisce che, ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Pertanto, per effetto di questa sospensione, non si deve computare nel calcolo dei termini:

- il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, per i procedimenti iniziati in data antecedente al 23 febbraio 2020;
- il periodo che va dalla data di inizio del procedimento al 15 aprile 2020, per i procedimenti avviati dopo il 23 febbraio 2020.

*~~Inoltre, si deve ritenere che, nel caso in cui detto termine scada nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, tale scadenza è differita al 15 aprile 2020.~~*

*Pertanto, per effetto di questo periodo di sospensione i termini dei procedimenti amministrativi ricominceranno (o cominceranno) a decorrere dal 16 aprile p.v. con le seguenti precisazioni.*

*Per i procedimenti già pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il nuovo termine dovrà essere calcolato tenendo conto del periodo già trascorso dalla data di avvio del procedimento al 22 febbraio 2020. Di conseguenza, dal 16 aprile i termini ricominceranno a decorrere per il periodo residuo.*

*Per i procedimenti avviati tra il 23 febbraio e il 15 aprile, (non dovendosi tenere conto del periodo che intercorre dalla data di inizio al 15 aprile) il termine procedimentale comincerà a decorrere per intero dal 16 aprile 2020.*

Data l'ampiezza delle espressioni utilizzate nel decreto-legge<sup>1</sup> si deve ritenere che detta sospensione si applichi a tutti i termini *ordinatori, perentori, endoprocedimentali, finali, esecutivi relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, disciplinati* dalla legge statale o regionale, che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fatti salvi i casi espressamente richiamati dai successivi commi 3, 4, 5 e 6 della medesima disposizione (in particolare: il comma 3 esclude dall'ambito di applicazione di questa sospensione i termini previsti dalle altre disposizioni dello stesso decreto-legge n. 18 e dagli altri decreti-legge legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19; il comma 4 indica i pagamenti esclusi dalla sospensione dei termini; il comma 5 si riferisce ai procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche e il 6 prevede termini di sospensione differenti per i provvedimenti di rilascio degli immobili<sup>2</sup>).

---

<sup>1</sup> L'ambito di applicazione indicato nella disposizione è riferito infatti ai "termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio".

<sup>2</sup> Si riporta il testo dei commi 3, 4, 5 e 6:

<< 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai **termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto** e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai **pagamenti** di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominate.

5. I termini dei **procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei **provvedimenti di rilascio degli immobili**, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.>>

Per limitarsi al campo *del governo del territorio* di competenza di questo Assessorato, tale sospensione opera per tutti i termini previsti nei procedimenti amministrativi relativi a:

- la pianificazione territoriale e urbanistica, generale e settoriale, (procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di programma, procedimenti unici, relative conferenze di servizi, ecc.);
- l'attività edilizia (procedimenti relativi al rilascio e controllo dei titoli abilitativi (PdC, CILA e SCIA), alla segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (SCEA)<sup>3</sup>, alla vigilanza e controllo delle trasformazioni territoriali e edilizie, alla valutazione preventiva, ecc.);
- la gestione dei vincoli territoriali (paesaggistici, culturali, ambientali ecc.).

**B) La sospensione dei termini per le ipotesi di silenzio assenso, silenzio rifiuto e per ogni altra ipotesi di silenzio significativo della pubblica amministrazione**

Il terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 103 sottolinea che la sospensione dei termini descritta alla precedente lettera A), comporta anche la proroga o differimento, per il tempo corrispondente, dei termini di formazione "della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento", cioè delle ipotesi di silenzio assenso, silenzio rifiuto, silenzio rigetto, presunzione di valutazione positiva, ecc., previste dalle leggi statali e regionali vigenti.

Pertanto, non si computano nel calcolo dei termini per la formazione del silenzio significativo:

- il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, per i procedimenti iniziati in data antecedente al 23 febbraio 2020;

---

<sup>3</sup> È appena il caso di sottolineare che con riguardo a CILA, SCIA E SCEA, la sospensione deve considerarsi relativa ai termini di *controllo delle stesse, mentre i privati possono avviare i lavori secondo la tempistica ordinaria (fermo restando il rispetto delle disposizioni sull'obbligo della sospensione dei cantieri e sulle relative eccezioni, emanate a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).*

- il periodo che va dalla data di inizio del procedimento al 15 aprile 2020, per i procedimenti avviati dopo il 23 febbraio 2020.

*Inoltre, nel caso in cui detto termine scada nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, la scadenza è differita al 15 aprile 2020.*

*Circa le modalità di calcolo del nuovo termine di formazione del silenzio significativo della pubblica amministrazione, si richiama quanto chiarito al precedente paragrafo A).*

**C) Sollecito alle Amministrazioni pubbliche ad assumere misure organizzative che consentano la sollecita conclusione dei procedimenti amministrativi**

Il medesimo comma 1 dell'art. 103, al secondo periodo, sollecita comunque le pubbliche amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, anche eventualmente calibrando le attività di campionamento in ragione delle suddette priorità.

*Pertanto, la disposizione sulla sospensione ex lege dei termini procedurali non può essere interpretata, in nessun caso, nel senso della impossibilità per le amministrazioni, durante il periodo di sospensione, di concludere i procedimenti in corso o di assumere i relativi atti endo procedurali. Allo stesso modo, questa sospensione dei termini non deve determinare un comportamento inerte degli enti i quali anzi devono assumere misure organizzative che consentano loro, compatibilmente con le difficoltà operative riscontrate, di assicurare il rispetto del principio di buon andamento dell'attività amministrativa e sono, comunque, tenuti al rispetto dei tempi procedurali, come rideterminati per effetto della disposizione in oggetto.*

**D) La proroga della validità di atti e provvedimenti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.**

Il comma 2 dell'articolo 103, proroga fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, aventi scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. La disposizione dunque ha efficacia:

- sia per gli atti già scaduti dal 31 gennaio al 17 marzo 2020 (data di efficacia del decreto-legge n. 18 del 2020), i quali tornano ad avere efficacia fino al 15 giugno 2020;

- sia per quelli aventi scadenza dal 17 marzo 2020 al 15 aprile 2020, la cui validità è prorogata al 15 giugno 2020.

Anche in questo caso, data l'ampiezza della espressione utilizzata, si deve ritenere che la proroga di validità si applichi – per limitarsi al campo di competenza di questo Assessorato – a tutti gli atti di certificazione e ai provvedimenti abilitativi, aventi un periodo di validità, quali:

- i certificati di destinazione urbanistica, e le valutazioni preventive;
- i permessi di costruire, le SCIA e le CILA (con riferimento ai termini di inizio e di conclusione dei lavori);
- *le convenzioni urbanistiche, per la loro natura di accordi integrativi di piani urbanistici attuativi che abilitano alla realizzazione delle trasformazioni ivi previste (in tal modo sono posticipati, se in scadenza, sia i termini di validità della convenzione sia i termini, disciplinati dalla medesima convenzione, entro i quali i privati interessati devono presentare i titoli abilitativi richiesti, completare i relativi lavori, cedere al Comune le opere realizzate, ecc.);*
- le autorizzazioni sismiche e gli atti autorizzativi, comunque denominati, rilasciati nell'ambito della gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali, culturali, territoriali, ecc.

Il comma 3 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 specifica che anche questa previsione non trova applicazione relativamente ai termini stabiliti da altre specifiche disposizioni del medesimo decreto e degli altri decreti-legge legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

\* \* \*